



Unione Europea



Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

LICEO CLASSICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI" OLBIA

Circ. n. 65
Prot.n. 9894

Olbia 06/10/2023

Alle studentesse e agli studenti
Alle/Ai Docenti
Al Direttore SGA
Al Personale ATA
All'Albo
Al sito web

Oggetto: decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 divieto di fumo nelle scuole e nelle aree aperte di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche.

Si informa che la normativa vigente, in materia di fumo, estende il divieto anche ai cortili e alle altre aree aperte di pertinenza degli edifici scolastici. Pertanto, vige il divieto, incluso quello delle sigarette elettroniche, all'interno di tutto il perimetro delle sedi e dei plessi dell'Istituto.

Si evidenzia inoltre che le disposizioni sopra richiamate, aventi forza di legge, debbano essere applicate e non possano essere concesse deroghe.

La non osservanza di tale divieto comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Applicando l'art. 16 della L. n 689/1981 (che prevede il pagamento di una somma pari ad un terzo del massimo o del doppio del minimo della pena di legge se più favorevole), il pagamento in forma ridotta avrà l'importo di € 55,00 (doppio di 27,50, in quanto più conveniente di € 91,66, un terzo di € 275,00).

L'interessato dovrà fare pervenire alla istituzione scolastica entro 60 giorni a mano o per posta (anche certificata) la ricevuta del versamento.

Tutto il personale docente ed ATA, in servizio in questa scuola, è stato individuato, con provvedimento prot. n. 9893 del 06/10/2023, pubblicato all'albo online della scuola, quale responsabile dell'osservanza del divieto di fumo.

I modelli di verbale per la contestazione della violazione sono disponibili presso l'ufficio didattica.



Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Scuderi



Unione Europea



Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

LICEO CLASSICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI" OLBIA

Prot .n. 3893

Olbia 06/10/2023

Alle studentesse e agli studenti
Alle/Ai Docenti
Al Direttore SGA
Al Personale ATA
All'Albo
Al sito web

Oggetto: determinazione del Dirigente Scolastico per l'individuazione dei funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la Legge 11 novembre 1975, n. 584;

Vista la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 in Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2003 (art. 51 tutela non fumatori) -Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;

Vista la Legge 448 del 28 dicembre 2001 - disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Art. 52 comma 20 (aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall'art. 7 legge 584/1975);

Vista la Legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" Commi 189-191(aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall'art. 7 legge 584/1975);

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995 - Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici;

Vista la Legge 31 ottobre 2003, n. 306 - art. 7;

Visto il DPCM 23 dicembre 2003 - Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (e i relativi allegati tecnici);

Vista la Circolare 28 marzo 2001, n. 4 Ministero Sanità - "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";

Visto il Decreto Ministero della Salute - Circolare 17 dicembre 2004 - Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori;

Visti gli Atti di Intesa Stato - Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, del 24.07.03 e del 16.12.04;

Visto l'art. 4 del Decreto Legge n. 104 del 12.10.2013 che estende il divieto di fumo alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche e che stabilisce che il personale delle istituzioni del sistema educativo, di istruzione e di formazione incaricato dal dirigente, a norma dell'articolo 4, lettera b) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, quale preposto all'applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico;

Preso atto di dover provvedere a quanto sopra richiamato;

Considerata l'organizzazione complessiva dell'Ente ed i locali utilizzati dagli uffici e servizi dello stesso;

Ritenuto che l'incarico in questione possa essere svolto efficacemente coinvolgendo tutto il personale docente ed ATA in servizio in questo Istituto debitamente incaricato;

DETERMINA

di individuare tutto il Personale Docente e il Personale ATA per l'incarico di procedere a quanto sopra previsto.



Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Scuderi



Unione Europea



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ministero dell'Istruzione del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA

LICEO CLASSICO STATALE "ANTONIO GRAMSCI" OLBIA

VERBALE SANZIONE FUMO

Processo verbale di accertamento di illecito amministrativo

Processo verbale n. _____ del _____

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ circa, nei locali o nelle pertinenze dell'Istituto **Liceo Classico Linguistico "A. Gramsci"**, sede di Via Anglona 16, Olbia (SS).

Il sottoscritto _____, in qualità di incaricato della vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni al divieto di fumo ha accertato che:

il sig./la sig.ra _____, nato/a a _____ (____) il _____ e residente a _____ (____), Via _____

n. _____ documento d'identità n. _____, ha violato le disposizioni della normativa antifumo in quanto:

Eventualmente:

Il trasgressore ha commesso la violazione in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni in quanto erano presenti:

Al trasgressore è pertanto comminata una ammenda pari a €. _____, che potrà essere pagata per mezzo del **modulo F23**, precompilato, di cui si allegano le opportune istruzioni.

Il trasgressore ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:

Il trasgressore

Il verbalizzante

C.F.91024260902 C.M. SSPC07000N

Via Anglona, 16 - 07026 Olbia - tel. 0789/21223/fax. 0789/203071

sito web: www.liceogramsciobia.edu.it

Posta elettronica istituzionale: sspc07000n@istruzione.it - e-mail PEC: sspc07000n@pec.istruzione.it

Istruzioni per la compilazione del modulo F23

Per il pagamento della sanzione amministrativa prevista per le violazioni alle disposizioni sul divieto di fumo, introdotte dalla legge 11 novembre 1975 n.584, in base alla Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 396 del 30.12.2002.

In base al D.L.vo 9 luglio 1997 n.237 (circolare Min. Finanze del 24.12.1997 n.327/E) è obbligatorio che al verbale di sanzione sia allegato il modulo precompilato per il pagamento, disponibili presso Banche o Uffici postali e comunque forniti dalla Segreteria scolastica ad ogni Incaricato (almeno un paio di moduli) precompilato in tutti i campi del modulo stesso, tranne:

- Il campo 4 che sarà compilato dall'incaricato che comminerà la sanzione con le generalità del trasgressore.
- Il campo 2 per la parte che riguarda l'agenzia o la filiale, che sarà compilato direttamente dalla Banca o dall'Ufficio Postale al momento del pagamento.
- Il campo 13 (importo)

Un modulo così predisposto viene dato ad ogni incaricato dell'applicazione della legge e farà parte integrante della sua dotazione. Qualche modulo sarà conservato in Segreteria a disposizione se l'incaricato l'avesse smarrito o già utilizzato quello in dotazione.

Tale modulo sarà poi consegnato al trasgressore affinché possa pagare la sanzione, recandosi presso una qualsiasi agenzia postale se il modulo è stato prestampato dalla Posta o presso una filiale della Banca di cui c'è l'impostazione.

Il modello "F23" va così compilato:

- Campo 1: indicare il Comune
- Campo 2: di solito è prestampato con il nome della Banca o della Posta, va solo indicato l'ufficio o la filiale
- Campo 3: NON COMPILARE
- Campo 4: le generalità del contravventore
- Campo 5: l'ente o l'ufficio che ha constatato la violazione (il nome della Scuola)
- Campo 6: il codice dell'ente cui va riferito il versamento è quello della prefettura territorialmente competente, già codificato con la lettera B seguita dalla sigla automobilistica della provincia; es. per una scuola della provincia di Verona: "BVR"
- Campi 7 e 8: lasciare in bianco
- Campo 9: indicare "PA"
- Campo 10: l'anno e il numero del verbale di constatazione dell'infrazione
- Campo 11: il codice tributo da indicare è il 131T, denominato "sanzioni amministrative diverse dall'IVA";
- Campo 12: SCRIVERE "Violazione art.7,comma1, Legge 11 novembre 1975, n.584 (Antifumo)
- Campo 13: l'importo: normalmente Euro 27,50 ([*] è il minimo applicabile); va scritto anche in lettere nella riga sotto: "ventisette/50".Però si tenga presente che tale importo va raddoppiato "qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni" (in questo caso va aggiunto al campo 12: "con l'aggravante prevista all'art. 7, comma 1")

[*] N.B. per quanto riguarda l'importo minimo della sanzione, si noti che l'art. 16 della L. 24 novembre 1981 n.689 prevede che l'importo da pagare sia "pari al doppio del minimo (o un terzo del massimo, se più conveniente) della sanzione edittale prevista per la violazione stessa, oltre alle eventuali spese di procedimento", se pagato entro il termine di 60 giorni dalla contestazione della violazione, mentre poi scattano degli ulteriori aggravati per ritardato pagamento.

Le istituzioni scolastiche applicano la sanzione utilizzando il modulo di processo verbale e, per il pagamento, il modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall'accordo Stato Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo"

- La sanzione amministrativa va da Euro 27,5 a Euro 275.
- La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 550).
- È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate RR).

Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550).

L'autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto.

Come si effettua il pagamento delle sanzioni

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:

- in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo" ed il codice ufficio.
- presso la Tesoreria provinciale competente per territorio
- presso gli uffici postale tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo".

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, per evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituzione scolastica, presentando copia del verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento.

Trascorso inutilmente il termine, l'istituzione scolastica trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative.

